



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.232.2

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9305]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9305]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 9305] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe) – Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "SILIGO" della potenza nominale di 30 MWp, in località "Lazzareddu" ed opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

17/07/2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal

A MA

codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. *Ambito di applicazione.*

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.**, con nota del 21/12/2022, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato “SILIGO” della potenza nominale di 30 MWp, in località “Lazzareddu” ed opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0016508 del 06/02/2023, ha chiesto ad Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. di perfezionare l’istanza di VIA del 21/12/2022, con riguardo anche alla trasmissione dell’atto del competente Soprintendente del Ministero della cultura come indicato dalla successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.**, con nota del 02/03/2023, ha trasmesso copia dell’istanza del 20/12/2022 inoltrata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per chiedere “... se, sulla base degli elementi trasmessi [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi “la relazione archeologica”] e delle ulteriori informazioni in proprio possesso, codesta Soprintendenza ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree interessate dai lavori in progetto e di conseguenza l’opportunità di avviare la procedura prevista ai commi 8 e seguenti dell’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016”. Con la medesima nota il Proponente dichiara che il progetto di cui trattasi non ricade in alcuna delle aree idonee indicate dalle lett. da a) a c-ter) del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, ricadendo invece nelle fasce di tutela indicate nella successiva lett. c-quater anche alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023 per gli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con la nota prot. n. 372 del 10/01/2023 (Allegato n. 1), ha riscontrato la richiesta del Proponente di cui alla nota del 20/12/2022 sopra citato, affermando che “... In riscontro alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16881 del 21.12.2022, si fa presente che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell’interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis. Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza ...”.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la


produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso circa 50,37 Ha, denominato "Siligo", e si compone di 6 sotto-campi, costituiti da strutture ad inseguimento monoassiale (trackers) in grado di generare una potenza complessiva di 30 MWp, da realizzarsi su un terreno in area agricola in agro (Zona E) ricadente nel comune di Siligo (SS), in prossimità della loc. "Lazzareddu". La potenza in immissione complessiva, ai fini della connessione nella rete di trasmissione nazionale (Terna spa), è di 25 MW. Il progetto ha l'obiettivo di proiettare l'Azienda agricola, già presente sul fondo, verso una Agricoltura 4.0: tecnologica, naturale e sostenibile. In tale ottica i punti chiave si possono riassumere in quanto segue: - Riutilizzo e riqualificazione dei manufatti presenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente; - Riconversione di un ampio appezzamento agricolo alla produzione del foraggio necessario per l'alimentazione equilibrata del bestiame; - Incremento della biodiversità grazie alla flora, alla fauna e microfauna che sempre accompagnano l'impianto di un prato polifita stabile. Possono infatti fornire lo spazio necessario a ricreare l'habitat ideale per le api; - Riduzione del consumo d'acqua per irrigazione; - Utilizzo del letame come ammendante naturale, a chiusura del ciclo coltivazione/allevamento e contemporanea riduzione sostanziale di fertilizzanti chimici; - Integrazione tra agricoltura e fotovoltaico. Il progetto prevede di coltivare l'intera area agricola attraverso l'impianto di un prato polifita permanente, di durata illimitata destinato alla produzione di foraggio. Dal punto di vista morfologico, il terreno risulta in parte sub-pianeggiante con presenza di alcuni dislivelli. L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario con presenza di vasti appezzamenti e strade interpoderali delimitate da muri a secco e talvolta vegetazione arbustiva o arborea della macchia mediterranea (con prevalenza di olivastro e lentisco) e della gariga, nella regione del Meilogu, sub-regione storica del Logudoro, immersa in un paesaggio di formazioni vulcaniche, caratterizzata da una varietà di zone geomorfologiche, tra cui paesaggi collinari con forme sinuose e diversificate, aree parzialmente montuose, fertili valli, ampie pianure e una fitta rete di fiumi e torrenti che la attraversano, una cascata verso cui convergono sentieri escursionistici. Il Comune di Siligo, territorio in cui è prevista la collocazione dell'impianto, sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, nel paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti e fiumi, che hanno favorito il diffondersi dell'attività agropastorale. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitativi, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Sotto il profilo paesaggistico e culturale è importante evidenziare la presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano della frequentazione dell'area dalla preistoria ai giorni nostri, con alta densità di beni di rilevante interesse culturale anche nell'area circostante e in prossimità dell'impianto: numerosi nuraghi e tombe dei giganti, domus de janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese e resti di villaggi medievali, oltre a vecchi ricoveri di pastori costruiti in pietra a secco. La presenza di tali elementi contribuisce in modo significativo alla connotazione e definizione del luogo come paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i vari siti. L'impianto di progetto si estenderebbe sulla sommità pianeggiante di un rilievo collinare. Dal punto di vista morfologico il sito risulta collocato su un territorio sub-pianeggiante, con la presenza di alcuni dislivelli. Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto, al confine occidentale del campo, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola che risulterebbero circoscritti, quasi su tutti i fronti, dai nuovi impianti. Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto, al confine occidentale del campo, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola. Al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa, posta esternamente rispetto alla recinzione, per una larghezza di circa 3 metri. Tra le file e sotto le strutture si prevede la coltivazione di un prato polifita di leguminose costituito da trifoglio (*Trifolium subterraneum* L.) e veccia (*Vicia sativa* L.) che, complessivamente, occuperà una superficie pari a 37 Ha circa per un'incidenza del 73,5% sulla totalità dell'area di progetto.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_ante.MiTE.RU.U.0039457 del 15/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al

pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4067 del 17/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche la presentazione di una istanza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico con nota del 20/12/2022 al competente Ufficio periferico del MiC), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Inoltre, si è evidenziato che: *"... Con il predetto parere endoprocedimentale, codesta Soprintendenza ABAP di Sassari dovrà, in particolare, verificare la compatibilità delle opere previste da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. per la localizzazione del cavidotto di collegamento tra la "cabina di consegna" (prevista "a bordo campo" dalla Società proponente – v. SIA, paragrafo 3.4.4. Stazione SE TERNA, p. 141: Relazione paesaggistica, paragrafo 3.2.2 Collegamento tra impianto e stazione elettrica, p. 34) e l'esistente Stazione elettrica "Codrongianos", nel comune di Codrongianos (SS), in una posizione limitrofa al bene culturale architettonico di cui alla chiesa romanica di S. Antonio abate di Salvenor e dei resti del relativo villaggio (chiesa ricadente nel comune di Ploaghe ed oggetto di vincolo diretto ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con decreto CO.RE.PA.CU. n. 44 del 29 giugno 2022 – reso pubblico sul sito www.sardegna.beniculturali.it – sezione "Beni dichiarati di interesse culturale"; la stessa chiesa e i resti del villaggio risultano essere anche beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'allora vigente art. 134, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 42 del 2004; PPR – NTA, articoli 48 e 49, comma 1, lett. a, Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale):*




(da Inquadramento territoriale intervento su CTR, elaborato n. SIL-PDT02, particolare, con il cavidotto interrato rappresentato con linea tratteggiata GIALLA)

Il Proponente dichiara che la "cabina di consegna viene allestita generalmente all'ingresso del campo fotovoltaico ..." (v. Relazione Tecnica Opere Architettoniche, paragrafo 3.4 Cabina di consegna, p. 16) e, pertanto, si deve presumere, allo stato attuale degli atti prodotti, che la medesima non sarà costruita a

MA

ridosso della stazione elettrica "Codrongianos" di Terna S.p.A. e, quindi, del predetto bene culturale architettonico di cui alla chiesa romanica di S. Antonio abate di Salvenor e dei resti del relativo villaggio:

CABINA DI CONSEGNA - SCALA 1:50



(da Opere architettoniche cabine elettriche, n. SIL-PDT10, particolare)

- b) **Comune di Siligo** nota prot. n. 889 del 16/03/2023, con la quale sono state presentate le osservazioni sul progetto di cui trattasi, allegando copia del "PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE [-] Verbale dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", confermando che l'impianto industriale di cui trattasi ricade all'interno "... delle aree di tutela afferenti i beni paesaggistici così individuati: - BP2819 – Nuraghe Truviu[;] - BP2825 – Sito pluristratificato di Sant'Ortolu[.] Si chiede pertanto la verifica delle prescrizioni relative alla disciplina d'uso per ciascun bene a seconda che l'intervento ricada all'interno dell'area di tutela integrale o condizionata. Si allega alla presente il verbale di copianificazione con le schede di tutti i beni paesaggistici all'interno del Comune di Siligo";
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 9506 del 23/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- d) **Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.** note del 28/03/2023 e del 29/03/2023, con le quali è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11973 del 14/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 22416 del 31/03/2023, dichiara che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di

prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...". Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 17031 del 06/04/2023, dichiara che "... Inoltre, le opere relative al parco agrivoltaico, stante alle verifiche della Società Proponente (elab. IAT09 e IAT15), non risulterebbero ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER, così come individuate, allo stato attuale, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020, tra le quali ricadono, come noto, le fasce di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale (art. 49 delle NTA del PPR). In ordine a quest'ultimo aspetto, tuttavia, si segnala che il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608). Per quello che interessa il presente progetto, si segnala che il campo agrivoltaico interferisce con le zone di tutela condizionata dei beni 'Nuraghe Truviu' (cod. BURAS 2819), e del sito pluristratificato di 'Sant'Ortolu' (cod. BURAS 2825), beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell'attività di copianificazione suddetta (1). Tale criticità è stata segnalata anche dal Comune di Siligo nel parere reso in data 16.03.2023, rinvenuto tra la documentazione scaricabile dal portale del M.A.S.E riguardante il progetto in esame ... Per quanto riguarda, infine, la realizzazione della connessione alla RTN di Terna presso la SE esistente, non ci sono particolari rilievi, posto che la Società intende operare direttamente all'interno dell'area classificata zona D, sottozona D2 del PUC di Codrongianos, già destinata ad attività industriali, artigianali e produttive, (TAV_E20_Connessione_Rete_RTN_Particolari)", con la relativa nota n. 1 che riporta il testo della disciplina relativa alla "Zona di Tutela condizionata": "... Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene. Non sono consentiti gli interventi che modificano lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene. Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo. Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio. Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area. Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali. Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato. Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni";

f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente** nota prot. n. 13151 del 27/04/2023, con la quale è stato trasmesso il contributo istruttorio reso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 18596 del 14/04/2023, nel quale si afferma che “... Nell’immediato intorno delle aree di intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici ed eolici. Tuttavia si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute diverse istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni anche per questa zona interessata dalle opere in esame. La maggior parte delle istanze pervenute risultano sottoposte ad analoga procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. In particolare, nelle immediate vicinanze del sito prescelto, si segnalano: - istanza proposta da Società Atlas 6 S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30,144 MWp in località "Mesu e Cantanu" e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS), che si sviluppa a Ovest dell’area in esame, a circa 3 km, sull’altro lato della SS131, di cui alla nota di questo Servizio prot. n. 16657 del 04.04.2023 - [ID: 9245]; ns. n. pos. 933/23. - istanza proposta dalla Società Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato "Ploaghe", sito nei comuni di Siligo e Ploaghe (SS), in loc. "C.da Tanca Pischinosa", che si sviluppa a Est dell’area in esame (a circa 700 m), sull’altro lato della SS 131, di cui alla nota di questo Servizio prot. n. 16352 del 31.03.2023 - [ID: 9091]; ns. n. pos. 911/23. Di recente è stata oggetto di istruttoria da parte di questo Servizio anche la seguente istanza di autorizzazione paesaggista ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, pervenuta attraverso Portale SUAPEE del comune di Siligo, nell’ambito di una conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.: - istanza proposta dal sign. Mureddu Francesco per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 14 MW, in loc. "Punta Sos Laccheddos", Comune di Siligo, che si sviluppa a Est dell’area in esame, a circa 1,5 Km (SUAPEE n. 554535 del 22.11.2022 – ns n. pos. 3916/22) ... L’areale interessato dall’impianto ricade all’esterno degli ambiti di paesaggio costiero individuati dal Piano Paesaggistico Regionale. Per quel che concerne l’assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano in gran parte tra le componenti di paesaggio qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ("Colture erbacee specializzate"), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. Per le considerazioni riguardo l’inquadramento urbanistico delle aree interessate dal progetto, ricadenti in zona agricola E del P.U.C. non adeguato al P.P.R. del Comune di Siligo (campo fotovoltaico), si rinvia interamente a quanto contenuto nel parere del competente Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione di appartenenza (nota prot. n. 17031 del 06.04.2023; ns. prot. n. 17058 del 06.04.2023). Si rileva che nell’area limitrofa all’impianto in progetto sono presenti beni storico-archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all’area in esame: - il nuraghe inserito senza denominazione nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4354, num. prog. 8, coordinate geografiche X: 1.476.605; Y: 4.494.720, posto a Nord dell’area interessata dalle opere; - il nuraghe "Santu Ortolu" inserito nel Repertorio con il codice n. 4360, num. prog. 14, coordinate geografiche X: 1.474.306; Y: 4.494.233, posto a Nord-Ovest dell’area interessata dalle opere. Come segnalato nella nota prot. n. 889 del 16.03.2023 trasmessa dal Comune di Siligo nell’ambito della procedura in oggetto, si rileva che gli stessi nuraghi, beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell’ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall’art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente "l’atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004". Le schede analitiche elaborate nell’ambito di tale attività di copianificazione riportano la cartografia su ortofoto contenente la delimitazione e la rappresentazione del perimetro delle zone di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici presi in esame, con esplicitazione della relativa disciplina d’uso. Relativamente ai beni paesaggistici sopra

citati, sono state elaborate le seguenti schede: "BP2819", relativa al "nuraghe Truviu", e "BP2825", relativa al "sito pluristratificato di Sant'Ortolu". Sulla base di quanto rappresentato nelle citate schede, si rileva che le opere in progetto ricadono parzialmente all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata del "sito pluristratificato di Sant'Ortolu" e del "nuraghe Truviu". In considerazione di quanto premesso, preso atto di quanto segnalato dal Comune di Siligo nella nota sopra citata, condividendo quanto comunicato in proposito dal Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica con nota prot. n. 17031 del 06.04.2023, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come regolamentata nell'attività di copianificazione suddetta. Si rimandano alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le verifiche in merito alla presenza di eventuali vincoli di natura archeologica di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) nelle aree oggetto dei lavori ... Tanto premesso, per quanto attiene alle aree prescelte per la posa dei pannelli fotovoltaici, si rileva che le stesse presentano una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibile dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto, che presenta notevoli dimensioni. Si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SS 131 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, appare necessario prevedere misure di mitigazione atte a schermare il più possibile le strutture fotovoltaiche in progetto, al fine di preservare le visuali fruibili dall'intorno ...";

- g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 10112 del 03/07/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, valutando che "... ALLEGATO A-BA [-] Area Funzionale Patrimonio Archeologico ... SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] I territori di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Truviu, Nuraghe Nuraghetta, Nuraghe Arzu, Nuraghe Sambisue, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo). In epoca romana, oltre al tracciato viario della strada a Turre, un tratto della quale è stato messo in luce a Siligo ed è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe), sono note delle necropoli (ad es. La Rimessa a Codrongianos) e resti di insediamenti (ad es. Muru Ulimu). In epoca medievale numerose sono le chiese attestate (Saccargia, San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004: l'elenco, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto. Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)
Comune di Ploaghe
- Nuraghe Su Laccu (DCR n. 91 del 22.11.2022)
Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Figosu (ID_PPR_4166)

- *Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID_PPR_289)*
- *Insedimento di Sa Binza Manna (ID_PPR_154)*
- *Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654)*
- *Chiesa di Sant'Antino (ID_PPR_5655)*
- *Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709)*
- *Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138)*
- *Nuraghe Crabas (ID_PPR_4161)*

Comune di Codrongianos

- *Nuraghe Bolinu (IS_PPR_3576)*
- *Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3588)*
- *Nuraghe Puttu 'e Cherchi o Serras (ID_PPR_3582)*
- *Nuraghe S'Ispagnolu (ID_PPR_3583)*
- *Nuraghe Pedru Farre (ID_PPR_3584)*
- *Necropoli romana di La Rimessa (ID_PPR_260)*
- *Nuraghe Muru Ulimu (ID_PPR_3585)*

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- *Nuraghe Sambisue*
- *Nuraghe Nuraghetta*
- *Nuraghe Truviu*
- *Sito pluristratificato di Sant'Ortolu*
- *Nuraghe Crastula*

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- *Nuraghe Sa Marghine II*

Comune di Banari

- *Area di dispersione di materiale di Sa Tanca 'e Su Riu*

Comune di Codrongianos

- *Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi*

Comune di Ploaghe

- *Tomba di giganti di Funtana Bajolis*
- *Nuraghe di Funtana Bajolis*
- *Sepolture romane in loc. Salvennor*

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso.

Area impianto

- *200 m circa da Sito pluristratificato di Ortolu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- *680 m circa da Nuraghe Truviu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)*
- *900 m circa da Nuraghe Nuraghetta*
- *940 m circa da Nuraghe Sa Marghine II*
- *1000 m circa da Nuraghe Crastula*
- *870 m circa da Area di dispersione di materiale di Sa Tanca 'e Su Riu*

Cavidotto e Stazione Elettrica

- *400 m circa da Sito pluristratificato di Ortolu*
- *600 m circa da Nuraghe Truviu*
- *450 m circa da Nuraghe Nuraghetta*
- *300 m circa da Nuraghe Sambisue*

PM

- 1000 m circa da Nuraghe Su Laccu
- 400 m circa da Nuraghe Bolinu
- 380 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 120 m circa Nuraghe Serras
- 480 m circa da Nuraghe S'Ispagnolu
- 150 m circa da Nuraghe Pedru Farre
- 600 m circa da Necropoli romana di La Rimessa
- 780 m circa da Nuraghe Muru Ulimu
- 770 m circa da Nuraghe Crabas
- 700 m circa da Nuraghe Palaesi
- 800 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi
- 1000 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- 1000 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis
- 700 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte
- 500 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero
- 1000 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna
- 170 m circa da Chiesa di Sant'Antino
- 100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero
- 20 m da Sepolture romane in loc. Salvennor

Dall'esame dell'impianto in oggetto emerge che:

- parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS); la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche, soprattutto nella parte più prossima alla Stazione Elettrica di Terna;
- la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero, dove potrebbero insistere anche i resto dell'omonimo villaggio;
- il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia agrofotovoltaico ID_VIP: 9245, sia all'agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Tanca Pischinosa – ID_9091: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo;
- il rischio archeologico connesso alle lavorazioni è stato valutato tra basso e medio per l'area in cui è in progetto l'impianto, basso per la maggior parte del cavidotto ad esclusione della parte più vicina ai nuraghi Serras e Pedru Farre e di quella finale di arrivo alla Stazione Terna di Codrongianos, ove è stato considerato medio. Si evidenzia che nelle aree in cui la visibilità durante le ricognizioni è stata considerata bassa (tracciato cavidotto) il rischio archeologico deve essere valutato almeno medio.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse

A MA

archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022)".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente valuta che "... B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo Fascia costiera del P.P.R, e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 10 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi degli artt. 4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in minima parte, nel limite ovest, come "aree seminaturali: Praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA) ... I terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo, ricadono in zona agri-cola E del PUC. B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: Come sopra descritto, per quanto concerne l'Assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte nelle "Aree seminaturali: praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA). In particolare per tali aree la disciplina del PPR all'art. 26 vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica" e all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; -riqualificare i paesaggi agrari Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: -

il nuraghe inserito senza denominazione nel Repertorio del P.P.R. con il codice n. 4354, posto a Nord dell'area interessata dalle opere; - il nuraghe "Santu Ortolu" menzionato nel Repertorio con il codice n. 4360, posto a Nord-Ovest dell'area interessata dalle opere. Gli stessi nuraghi citati, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate all'art.49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004. Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata sia del "sito plustratificato di San'Ortolu" di cui alla scheda analitica "BP2825" sia del nuraghe "Truviu" di cui alla scheda analitica "BP2819", fascia assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R: Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Si rileva, inoltre che l'area di progetto ricade parzialmente, nella parte ovest, all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna" (artt. 33-40 delle NTA del P.P.R.). Ai

sensi dell'art.39 delle N.T.A. "Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree". B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu de S'Adde Manna", cartografato nel PPR, che forma la cascata di S'Adde Manna, a ovest dell'area su cui si estenderà l'impianto. Dalle verifiche effettuate sul Geoportale Sardegna, l'area in esame risulta interna alla fascia di rispetto dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R.; tale circostanza richiederebbe puntuali approfondimenti. Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'area delimitata quale sito di intervento ricade all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata, definite nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del P.P.R., sia del Nuraghe Truviu, di cui alla scheda analitica BP2819, sia del sito pluristratificato di "Sant'Ortulu", di cui alla scheda analitica BP2825, assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. ... Nel territorio oggetto di intervento ed in particolare nell'area di posizionamento dei pannelli dell'impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni dell'area limitrofa nel buffer di 1 km sono presenti numerose aree percorse da incendi, alcune delle quali datate tra il 2014 e il 2017. Nel suo contesto sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica (già citati nel precedente allegato A), individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area dell'impianto di riferimento (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico):

- 200 m circa da Nuraghe Sant'Ortulu ID_PPR_4360 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;
- 430 m circa da Nuraghe ID_PPR_4354 - Comune di Siligo (SS), a nord;
- 650 m circa da Nuraghe ID_PPR_4363 - Comune di Siligo (SS), a nord;
- 1000 m circa da Nuraghe Arzu ID_PPR_4361 - Comune di Siligo (SS), a sud-est;
- 1040 m circa da Nuraghe ID_PPR_4352 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;
- 1100 m circa da Nuraghe Crastula ID_PPR_4357 - Comune di Siligo (SS), a nord-est;
- 1250 m circa da Nuraghe Ortolu ID_PPR_4365 - Comune di Siligo (SS), a est;
- 1280 m circa da Nuraghe ID_PPR_4371 - Comune di Siligo (SS), a nord-est;
- 1360 m circa da Nuraghe ID_PPR_4367 - Comune di Siligo (SS), a nord-est;
- 1600 m circa da Nuraghe Simbisude ID_PPR_3627 - Comune di Florinas (SS), a nord;
- 1850 m circa da Nuraghe S'Iscalea Chessa ID_PPR_4369 - Comune di Siligo (SS), a est.
- 2230 m circa da Nuraghe Putturuju ID_PPR_4364 - Comune di Siligo (SS), est.
- 2300 m circa da Nuraghe ID_PPR_4353 - Comune di Siligo (SS), a sud-est;
- 2300 m circa da Nuraghe Traversa ID_PPR_4359 - Comune di Siligo (SS), a nord-est.
- 2400 m circa da Nuraghe ID_PPR_3183 - Comune di Banari (SS), a sud-ovest;
- 2400 m circa da Nuraghe Su Laccu ID_PPR_4174 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-ovest;
- 2500 m circa da Necropoli a Domus de Janas di Sa Tanca De Su Crabi ID_PPR_238 - Comune di Banari (SS), a sud-ovest;
- 2600 m circa da Nuraghe Morette ID_PPR_4362 - Comune di Siligo (SS), a nord-est;
- 2600 m circa da Nuraghe Santu Filighe ID_PPR_4368 - Comune di Siligo (SS), a est.
- 2800 m circa da Nuraghe Monte Franca ID_PPR_4173 - Comune di Banari (SS), a ovest;
- 2850 m circa da Nuraghe Regos ID_PPR_4173 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-est;
- 2900 m circa da Nuraghe Arcusa ID_PPR_4175 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-est.
- 2900 m circa da Nuraghe ID_PPR_3652 - Comune di Florinas (SS), a ovest.
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654);
- Chiesa di Sant'Antimo (ID_PPR_5655);
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709) a breve distanza dalla Stazione Elettrica;
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica.

Oltre ai due beni paesaggistici copianificati ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR direttamente interessati e sopra richiamati: - Sito pluristratificato di "Sant'Ortolu" (di cui alla scheda analitica BP2825) - Comune di Siligo (SS), a nord; - Nuraghe "Truviu" (di cui alla scheda analitica BP2819) - Comune di Siligo (SS), a nord ... Dalle verifiche effettuate sul Geoportale Regione Sardegna, infine, si riscontra che l'area di progetto ricade parzialmente nella parte ovest, all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna", tuttavia la società proponente afferma che via sia un errore di traslazione dello Shapefile fornito dalla Regione, che risulta spostato verso nord-est rispetto alla posizione reale e di conseguenza che "l'area di progetto non è compresa nell'Oasi, ma confina con la stessa per un tratto di circa 85 m" (Sintesi non tecnica, pag. 11). Dalle verifiche effettuate sulla cartografia di Rete Natura 2000, sembra che la perimetrazione sia effettivamente traslata e dunque che l'area dell'impianto non ricada all'interno della perimetrazione ma sia solo contigua a tale area tutelata, tuttavia tale circostanza richiede puntuali approfondimenti ...

B.1.2. Beni architettonici ... B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs 42/2004: Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento, tuttavia si segnala, a breve distanza dell'impianto, la presenza di una casa cantoniera denominata Funtana Ruia in direzione nord-est. Inoltre, nelle aree di impatto potenziale sono presenti la chiesa bizantina di santa Maria di Bubalis (nota come Nostra Signora di Mesumundu) e numerose fontane tra cui: Funtana Frades Casos, Funtana Barvarighinos, Funtana Binza 'e Se, Funtana Ide, Su Funtana 'e Sungia, la Funtana S'ispadularzu, Funtana Filighe Areste, Funtana Tunele, Funtana 'Amenta, Funtana Meraia. Tante altre anche lungo il tracciato del cavidotto e in prossimità della Stazione Terna: Funtana Sinnadorzu, Funtana Bainzu Ascu, Funtana S'ispagnolu, Funtana Zuseppe Padre, Funtana Carchinadas, Funtana Maria Farina, Funtana 'Ide, Funtana Baiolis e Funtana Palaesi.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Come precisato nel paragrafo B.1.1.d, per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R, l'area d'intervento presenta come componenti di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale - Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte "Aree seminaturali - praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA): la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R. Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 52), dove si attesta che "L'analisi dimostra che l'area di progetto non ricade in aree sottoposte a particolari regimi di tutela e, inoltre, non genera interferenze rispetto al paesaggio circostante o impatti negativi su di esso", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134 del D.Lgs 42/2004: - aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.Lgs citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu de S'Adde Manna", a ovest della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R; - aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi dell'artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: Il nuraghe "Santu Ortolu" posto immediatamente a nord-ovest dell'area interessata dalle opere e il nuraghe ID_PPR_4354, posto a nord delle opere. Peraltro, si rileva che gli stessi beni paesaggistici, individuati e tipizzati dal PPR, rientrano nell'ambito di attività di Copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari - Comune di Siligo (SS) ai sensi dell'art.134 comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e pertanto ulteriormente schedati nella definizione delle aree di rispetto indicate all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale PPR, denominate come "Sito pluristratificato di Sant'Ortolu" (di cui alla scheda analitica BP2825) e "Nuraghe Truviu" (di cui alla scheda analitica BP2819) con perimetrazione

delle zone a tutela integrale e di tutela condizionata e esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata sia del "Sito pluristratificato di Sant'Ortolu", sia del nuraghe "Truviu". Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga che l'intervento "non pregiudichi gli elementi presenti nell'area e il loro valore identitario" (Sintesi non Tecnica, pag. 13), che "l'area di progetto non ricade in aree sottoposte a particolari regimi di tutela e, inoltre, non genera interferenze rispetto al paesaggio circostante o impatti negativi su di esso" (Sintesi non Tecnica, pag. 11), e ancora che "non sono presenti nelle vicinanze ambiti a forte valenza simbolica, ovvero in rapporto visivo diretto con luoghi di pregio culturale o artistico. Non si rilevano infine elementi isolati a valenza storico monumentale archeologica o sistemi insediativi sotto tutela..." (Relazione paesaggistica, pag. 29), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione del campo fotovoltaico al fine di adeguarlo alle norme di tutela, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. e le opere in progetto inciderebbero in modo fortemente negativo sui beni paesaggistici tutelati sia per le alterazioni direttamente prodotte sui luoghi con l'inserimento di elementi incongrui e dissonanti rispetto ai valori da tutelare sia per la frapposizione di tali elementi incongrui sulle visuali verso i beni. Peraltro, l'area oggetto d'intervento risulta perimetrata all'interno di un'altra area tutelata dal P.P.R., ovvero all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna". Tuttavia, la Società Proponente sostiene che tale condizione di tutela ambientale sia frutto di un errore di proiezione nel layer, fornito dalla Regione Sardegna nel suo Geoportale, che ha generato una traslazione del perimetro di circa 250 m a nord-est rispetto alla posizione reale. Dalle verifiche effettuate sulla cartografia di Rete Natura 2000, sembra che la perimetrazione sia effettivamente traslata e dunque che l'area dell'impianto non ricada all'interno della perimetrazione ma sia solo contigua a tale area tutelata. Si osserva comunque che anche la mera contiguità dell'impianto determinerebbe effetti di forte contrasto con gli elementi di naturalità dell'area protetta. Inoltre, diversamente da quanto affermato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 34) dove si afferma che "il contesto territoriale non è associato a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici. Non sono presenti nella vicinanza ambiti a forte valenza simbolica, ovvero in rapporto visivo diretto con luoghi di pregio culturale e artistico..." le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece, per quanto verificato, chiaramente visibili dall'area vincolata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe", nel comune di Siligo (vin-colo D.M. 16.09.1970). Dal belvedere, infatti, si gode la vista dell'ampia vallata sulla quale sarebbe posizionato l'impianto, e questo costituirebbe un elemento di forte alterazione e compromissione del "quadro naturale" richiamato nel Decreto Ministeriale. Per quanto attiene al cavidotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tuttavia, le opere di connessione sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque ricomprese tra quelle di cui all'Allegato a.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica: tuttavia si dovrebbe verificare che la realizzazione in cavo sotterraneo non determini modifiche allo stato dei luoghi con l'estirpazione di vegetazione o il posizionamento di elementi esterni (chiusini di ispezione, ecc.). Tale circostanza non è verificabile dalla documentazione prodotta. Nella proposta progettuale dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 10 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 64) la visibilità

dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata da alcuni punti "Monte Ruju (punto di presa 6); la S.S. 131 in prossimità dell'impianto (punto di presa 7); centri abitati di Banari (punto di presa 8) e Siligo (punto di presa 9); Monte Sant'Antonio (punto di presa 11); mentre si asserisce che "La visibilità risulta ridotta per gli altri punti" (Relazione Paesaggistica, pag. 64). Tuttavia, anche per i punti riscontrati a maggior visibilità, il proponente sostiene che "in realtà l'impianto è scarsamente visibile (in alcuni punti assolutamente non percepibile) grazie alla presenza di ostacoli antropici e naturali e/o alla conformazione reale del territorio". L'impatto prioritariamente considerato nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo e delle diverse componenti del paesaggio circostante che sarebbe determinata dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (che presenta notevoli dimensioni), quale nuovo elemento in grado di trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, particolarmente ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico è particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (in particolare dalla SP 131 e dalle Strade locali), da aree di notevole interesse pubblico tutelate come il belvedere di Su Nuraghe a Siligo e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto. La recinzione perimetrale, proposta a delimitazione del campo fotovoltaico, è prevista con rete metallica di colore verde (altezza 2,5 m), con maglia a tessitura variabile, sostenuta da tubi in acciaio infissi nel terreno, anch'essi di colore verde, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto. L'insieme delle opere in progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici. Pertanto, è importante valutare con la massima attenzione l'impatto visivo e la compatibilità dei nuovi inserimenti con l'ambiente circostante, al fine di preservare e valorizzare le caratteristiche di pregio fin qui evidenziate. Si fa presente che la maggior parte delle aree sono attualmente delimitate da muri a secco e vegetazione, elementi che contribuiscono a disegnare la trama di appoderamenti del paesaggio rurale, e gli interventi sembrano comportare la rimozione di vegetazione e di alcuni tratti delle murature a secco, e dunque la cancellazione di elementi di valore e di forte identità dei luoghi, con ulteriore danno sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione. Nel territorio prossimo all'area d'intervento sono state presentate altre istanze relative alla realizzazione di impianti agrivoltaici di grandi dimensioni, di cui: la prima in loc. C.da Tanca Pischinosa, a 700 m dell'area in esame, sull'altro lato della S.S. 131, avanzata dallo stesso Proponente dell'istruttoria in oggetto; la seconda in loc. Mesu e Cantanu, a ovest dell'area in esame, a circa 3 km, sull'altro lato della S.S. 131; la terza pervenuta con istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022 del Comune di Siligo) in loc. Punta Sos Laccheddos, a est dell'area in esame, a circa 1.5 km. Nel progetto in esame non sono stati inclusi nella valutazione dell'impatto cumulativo i sopra citati impianti, di cui alcuni ancora in fase di istruttoria, e tale omissione potrebbe limitare la visione completa degli effetti complessivi sul paesaggio dell'impianto in esame con altri simili e potrebbe portare potenzialmente ad una sottovalutazione degli impatti negativi. Peraltro, sull'impianto agri-voltaico denominato "Ploaghe", in loc. C.da Tanca Pischinosa, si è già espressa negativamente questa Soprintendenza per motivazioni molto simili a quelle esplicitate nella presente istruttoria. Secondo quanto risulta dagli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 72), al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa costituita da piante di ulivo posta esternamente rispetto

alla recinzione, per una larghezza di 3 m, arretrata di 10 m in prossimità del ciglio stradale. Tale fascia mitigativa proposta, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, come specificato anche nel Parere Ras – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest. Si ritiene che le forti e molteplici criticità sopra segnalate non sarebbero comunque superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto. B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame: - l'impianto, denominato "Ploaghe", proposto peraltro dal medesimo proponente di questa istanza ovvero "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "C.da Tanca Pischinosa" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio); - l'impianto, proposto da "Società Atlas 6 S.r.l.", abbinato ad attività zootecnica, sito nel Comune di Siligo, (SS) in località "Mesu e Cantanu" e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Codrongianos, Ploaghe e Siligo (SS). È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico: - l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS) ...".


Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 14527 del 13/07/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 03/07/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi;
- i) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 14740 del 17/07/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio concordando con le valutazioni svolte con il parere endoprocedimentale negativo dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, evidenziando che "... Nel suddetto parere, con riferimento alla tutela archeologica, la Soprintendenza richiama i monumenti e i siti noti in prossimità delle aree interessate dal progetto, elencandoli puntualmente e dettagliandone le distanze relative dalle opere. In un buffer di 1000 m, sono segnalati 28 distinti siti, compresi tra l'epoca protostorica e medievale, molti dei quali collocati nelle immediate vicinanze degli interventi e nella prevalenza dei casi costituiti da testimonianze di carattere monumentale, soprattutto di epoca nuragica; tra questi, 22 risultano tutelati in base alla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e agli strumenti di pianificazione paesaggistica. La Soprintendenza, preso atto dei contenuti della Relazione archeologica prodotta dal Proponente ai sensi dell'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, e delle successive integrazioni richieste e riscontrate, sulla base di una più coerente correlazione tra i livelli di visibilità, di potenziale archeologico e di rischio archeologico relativo, ritiene necessario procedere a una rivalutazione di quest'ultimo, elevandolo a grado almeno medio nelle zone di bassa visibilità. L'Ufficio sottolinea, inoltre, che parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche, soprattutto nella parte più prossima alla Stazione Elettrica di Terna, e il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto a quelli degli agrofotovoltaici ID VIP 9245

e 9091, anch'essi confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, con una crescita esponenziale delle attività di scavo e del rischio archeologico ad esse sotteso. Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate. Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura”.

CONSIDERATO che le opere previste (campo agrivoltaico) ricadono anche nelle zone di tutela condizionata dei beni che compongono il Nuraghe Truvio (RAS-PPR-BP2819 – Repertorio n. 4354) e del Sito pluristratificato di Sant'Ortolu (RAS-PPR-BP2825 – Repertorio n. 4360), beni paesaggistici tipizzati ed individuati di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) ed inseriti nel relativo “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”, avendo concluso il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della cultura, il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del PPR per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42 del 2004, come inseriti nel predetto “Repertorio” (v. verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608):


C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE




(da “Verbale dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 ...”, del Ministero della cultura/Regione Autonoma della Sardegna/Comune di Siligo del 2021 – Nuraghe Truvio, RAS-PPR-BP2819 – Repertorio n. 4354 – Area di tutela condizionata – linea GIALLA – occupata, nella parte a sud-est dall'impianto industriale di cui trattasi)

* MVA

C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE



(da "Verbale dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 ...", del Ministero della cultura/Regione Autonoma della Sardegna/Comune di Siligo del 2021 – Sito pluristratificato di Sant'Ortolu, RAS-PRR-BP2825 – Repertorio n. 4360 – Area di tutela condizionata – linea GIALLA – occupata, nella parte ad est dall'impianto industriale di cui trattasi)



Beni paesaggistici ex art. 143_PTS

-  Chiesa
-  Necropoli
-  Nuraghe
-  Fascia di rispetto beni paesaggistici puntuali di 100 m (limite indicativo)

(da SIA – Carta dell'assetto storico-culturale, elaborato n. SIL-IAT07, particolare e relativa legenda, ove si evidenzia la presenza dei beni culturali archeologici di cui al Nuraghe Truvio - RAS-PPR-BP2819 - e del Sito pluristratificato di Sant'Ortolu - RAS-PRR-BP2825 – entro cerchi VERDE -, tuttavia errando il Proponente nella rappresentazione della relativa area di tutela condizionata come ricordata anche dal Comune di Siligo nella nota del 16/03/2023 sopra citata, essendo, invece, la stessa fascia direttamente occupata dall'impianto industriale di cui trattasi – rappresentato dal Proponente con tratteggio ARANCIONE)

A MA


PLANIMETRIA OPERE DI MITIGAZIONE
Scala 1:2.000



(da *Planimetria sistemazione a verde opere di mitigazione*, particolare con evidenziati i pannelli fotovoltaici previsti e la necessità di occupare anche le fasce di tutela condizionata dei predetti beni culturali archeologici di cui al Nuraghe Truvio (RAS-PPR-BP2819) e del Sito pluristratificato di Sant'Ortolu (RAS-PPR-BP2825)

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 03/07/2023, paragrafo A - Allegato n. 2 -, con alcuni beni culturali archeologici presenti nell'ambito della fascia di rispetto di 500 m indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno

costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:



(da SIA – Carta delle aree vincolate a presenze archeologiche, elaborato n. SIL-IAT12, particolare, ove si evidenzia che il progetto di cui trattasi si colloca all'interno di una corona di beni archeologici, posti nelle sue immediate vicinanze, tra i quali i nn. 10 e 37, le cui aree di tutela condizionata sono direttamente interferite dall'impianto industriale proposto)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione del progetto di cui trattasi costituisce un ulteriore elemento di diretto disturbo ed alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nel suo ambito e nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per gli ulteriori beni archeologici presenti un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini

MA

archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che le fotosimulazioni presentate dal Proponente raffigurano come il progetto in esame si collocherebbe alle immediate pendici dei promontori collinari sui quali si localizzano i beni archeologici sopra indicati ai nn. 10 e 37, costituendo per questo una profonda alterazione del relativo contesto di giacenza, oggi caratterizzato da assoluta naturalità agricola dei medesimi suoli, che sarebbero sostituiti da strutture industriali quali i pannelli fotovoltaici previsti:

FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO
VISTA A




FOTOSIMULAZIONE DA STRADA DELL'IMPIANTO
VISTA B



Handwritten signature in blue ink.

INQUADRAMENTO IMPIANTO CONI OTTICI




(da FOTOSIMULAZIONI DI IMPATTO ESTETICO PERCETTIVO, ELABORATO N. SIL-IAT17, PARTICOLARE VISTE A E B, CON RELATIVA PLANIMETRIA DEI CONI VISIVI ADOTTATI)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 42 del 2004):

- Riu de S'Adde Manna.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi dovrebbe occupare le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente sostituita dalle opere di mitigazione rese necessarie dalla limitrofa costruzione dell'impianto industriale proposto e della relativa prescritta fascia parafuoco:

Handwritten signature/initials in blue ink.




(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con l'impianto industriale in progetto, secondo i file .shp consegnati dal Proponente con l'istanza di VIA – ID_VIP 9305, area ROSA SCURO – e la rappresentazione della fascia di tutela di 150 m del Riu de S'Anna Manna – nella parte nord-ovest dell'impianto, con colore OCRA - che sarebbe interessata dalle opere di mitigazione, ma ancor più dalla fascia parafuoco chiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari lungo il perimetro dell'impianto)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 50.37 Ha), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Siligo), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale:

X PVA

FOTO PRIMA DELL'INTERVENTO
VISTA E



(da *Fotosimulazioni di impatto estetico percettivo*, elaborato n. SIL-IAT17, particolare Vista E - con la relativa planimetria dei coni visivi adottati sopra riportata - raffigurante lo stato dei luoghi come non interessati da opere non attinenti a pratiche agricole)

CONSIDERATO che il terreno oggetto di intervento "... *Il contesto territoriale di Siligo, negli anni '50 è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio agrario con vasti appezzamenti e strade interpoderali delimitate da muri a secco e talvolta vegetazione arbustiva o arborea della macchia mediterranea e della gariga ...*", ovvero "... *Costituiscono valore storico-culturale anche alcune strutture recenti (per la maggior parte del tipo pinnettu), case di pastori con funzioni legate al lavoro nei campi o alla stagionatura di formaggi e salumi, inserite in una fitta rete di muri a secco. Le strutture, non segnalate nel Piano, ma dai caratteri peculiari, sono state conservate all'interno dell'area di progetto, insieme al loro contesto più prossimo ...*" (da *Relazione paesaggistica*, p. 27), che con la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi si troverebbero interrotti nella loro continuità dai relativi pannelli fotovoltaici, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla relativa delimitazione:




FIGURA 11 - FOTO AREA OGGETTO DI STUDIO.

(da *Relazione agronomica*, elaborato n. SIL-IAR05, p. 21 – v. anche le Viste A e B dei fotoinserti del Proponente sopra riprodotti)

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta NERA - ID 9305 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):

A MA



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9305 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Siligo (SS) ed, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano una moltitudine di beni archeologici, e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), ovvero in area non dichiarata idonea ai sensi della lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio,

MA

che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei beni archeologici esistenti e del relativo paesaggio avrebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. SIA, in particolare il paragrafo 6.2.3 *Fotosimulazioni di impatto estetico - percettivo*):



FIGURA 91 - INSERIMENTO DEL PROGETTO ALL'INTERNO DEL CONTESTO TERRITORIALE CON RELATIVE MISURE DI MITIGAZIONE- VISTA C - ESTRATTO DELL'ELABORATO GRAFICO SIL-IAT17

(da SIA – figura 91, p. 291 - fotosimulazione dell'impianto industriale proposto con le relative mitigazioni vegetazionali, il cui carattere estraneo rispetto al contesto agricolo esistente emerge in modo particolare a causa del contrasto con l'infrastrutturazione agricola costituita dai muri a secco e non certo da alberature come ritenute necessarie dal Proponente per ridurre l'impatto paesaggistico esistente)

CONSIDERATO che Energia Pulita Italiana 7 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una azienda agricola già presente sui fondi interessati – v. istanza di VIA, senza con questo attestarne il già esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta (v. *Relazione agronomica*, paragrafo 1.1 *Soggetto proponente*). Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva.

CONSIDERATO che il *Computo Metrico Estimativo* (elaborato n. SIL-OPDR06) prevede unicamente le opere di "MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE", e non quelle di miglioramento fondiario che si dichiarano come integrate all'impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico,

MA

le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 22416 del 31/03/2023 (v.: “... Al fine di proteggere l’impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo agrivoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell’area interessata dall’impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...”), comporterebbero l’ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato SIL-IAR02) non è stato redatto da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche non sono considerate come elementi da monitorarsi, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto paesaggistico (v., per esempio, i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale non già oggetto di monitoraggio, ma anche per la presenza di beni archeologici prossimi all’impianto industriale proposto – v. la Tabella 19 di pp. 60-61 – ed ancora per la presenza di “muri a secco” oggetto delle dichiarazioni UNESCO sopra riportata), come descritto nel presente parere tecnico istruttorio, per il quale monitoraggio non ci si può ridurre alla sola considerazione della relativa “intervisibilità” (v. paragrafo 4. *Scheda di sintesi*, in particolare sezione *PAE - Paesaggio*, p. 67).

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno dell’area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.


RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/06/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 318 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

Handwritten signature/initials

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 13.08 e 13.11 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e

del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 03/07/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 03/07/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 10112 del 03/07/2023 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 2).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 03/07/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 17/07/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/07/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "SILIGO" della potenza nominale di 30 MWp, in località "Lazzareddu" ed opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe, nella provincia di Sassari.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco  Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.
energiapulitaitaliana7srl@pecimprese.it

E, p.c.
Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Siligo (SS). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 30 MWp, denominato "Siligo" sito nel Comune di Siligo (SS), Località "Lazzareddu", proponente Energia Pulita Italiana 7 Srl.
Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), come prevista dall'art. 1, comma g-ter, d. lgs. 152/2006.
Richiesta trasmissione documentazione mancante.

In riscontro alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16881 del 21.12.2022, si fa presente che la documentazione trasmessa non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*.
Si rimane pertanto in attesa della trasmissione della documentazione mancante per poter esprimere il parere di competenza.

La Funzionaria Archeologa referente per i Comuni di Siligo e Ploaghe, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraine (pina.corraine@cultura.gov.it; 0792067429).

PC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9305]. PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe) – Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato “SILIGO” della potenza nominale di 30 MWp, in località “Lazzareddu” ed opere di connessione alla RTN - Progetto definitivo.

Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.

Rif. Vs. nota n. 4067 del 17.03.2023, Ns. protocollo n. 4231 del 20.03.2023.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro. Parere Negativo.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione Ecologica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

L’intervento in oggetto per la realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato, denominato “SILIGO” della potenza nominale di 30 MWp, è stato programmato nel territorio comunale di Siligo, al limite con quello di Banari, in località “Lazzareddu”.

Complessivamente l’area dell’impianto si estende su una superficie pari a 50,4 ha.

La linea del cavidotto (circa 8 km) seguirà la viabilità pubblica esistente fino a raggiungere la stazione elettrica (SE) esistente localizzata nel comune di Codrongianos.

Si deve rilevare che in due aree prossime alla zona in cui è prevista la costruzione dell’impianto in esame sono in progetto altri due impianti fotovoltaici (agrofotovoltaico ID_VIP: 9245; agrifotovoltaico “Ploaghe” in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_9091) e che gli impatti derivanti dalla costruzione dell’impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche gli altri due impianti.

L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna e, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, al confine tra i territori comunali di Siligo e Banari, ma ricadente totalmente nell’agro del Comune di Siligo, in località “Lazzareddu” (315 m s.l.m.), a circa 2,5 km a Nord dal centro abitato, e immediatamente a ovest della Strada Statale 131 “Carlo Felice”, a circa 100 m, mentre a sud, a una distanza di circa 2 km, è presente il centro abitato del Comune di Banari. A circa 6 km a nord del campo sono presenti, inoltre, i centri di Florinas e Codrongianos e a circa oltre 7 km a nord-est il centro abitato di Ploaghe.

L’area si trova in un ambito di confine tra i comuni di Siligo e Banari, rispettivamente a 400 e 419 m s.l.m., nella regione del Meilogu, sub-regione storica del Logudoro, immersa in un paesaggio di formazioni vulcaniche,



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

caratterizzata da una varietà di zone geomorfologiche, tra cui paesaggi collinari con forme sinuose e diversificate, aree parzialmente montuose, fertili valli, ampie pianure e una fitta rete di fiumi e torrenti che la attraversano, una cascata verso cui convergono sentieri escursionistici.

L'area conserva ancora oggi la connotazione tipica del paesaggio rurale, caratterizzato dalla trama di appoderamenti, segnati dalla presenza di muretti a secco e siepi, da manufatti isolati a servizio delle attività agropastorali, da una fitta rete di antichi percorsi (camminus e andalas) e dall'alternanza di colture, con seminativo e pascolo, che affondano le proprie radici nella "Carta de Logu" di epoca giudicale e che, pur evolutesi nel corso dei secoli, ne hanno seguito generalmente le disposizioni fino agli anni Cinquanta del '900.

Il Comune di Siligo, territorio in cui è prevista la collocazione dell'impianto, sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, nel paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu, caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Il centro abitato è circondato da zone agricole, edifici rurali, strade poderali e interpoderali, con aree a pascolo e aree con copertura di specie arbustive della macchia e aree boschive. Il Comune di Banari sorge ai piedi della collina chiamata "Pale Idda" circondato da monti e altipiani di trachite rossa e da corsi d'acqua. Presenta aree di grande importanza naturalistica ed è circondato da rilievi montuosi, a nord col profilo del monte "Maiore", mentre a sud si eleva il monte "Sa Silva". Il territorio è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti e fiumi, che hanno favorito il diffondersi dell'attività agropastorali.

L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitativi, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Le unità abitative conservano per lo più intatta la tipica configurazione architettonica tradizionale.

Le reti stradali esistenti più vicine all'impianto in progetto sono: la Strada Statale 131 Carlo Felice e la Strada Provinciale n. 96, a est, a poco meno di 2 km. L'area di progetto è raggiungibile attraverso strade poderali collegate alla SS 131 e alla SP 41 bis.

Sotto il profilo paesaggistico e culturale è importante evidenziare la presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano della frequentazione dell'area dalla preistoria ai giorni nostri, con alta densità di beni di rilevante interesse culturale anche nell'area circostante e in prossimità dell'impianto: numerosi nuraghi e tombe dei giganti, domus de janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese e resti di villaggi medievali, oltre a vecchi ricoveri di pastori costruiti in pietra a secco. La presenza di tali elementi contribuisce in modo significativo alla connotazione e definizione del luogo come paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i vari siti.

L'impianto di progetto si estenderebbe sulla la sommità pianeggiante di un rilievo collinare, dalla S.S. 131 a nord-est fino ai limiti del suo declivio naturale, che discende a sud verso un'ampia vallata formata dall'erosione dei torrenti oltre la quale si trova l'abitato di Siligo, posto ad una quota altimetrica superiore. Dal punto di vista morfologico il sito risulta collocato su un territorio sub-pianeggiante, con la presenza di alcuni dislivelli, che si sviluppa tra le quote 310 e 325 m s.l.m. Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto, al confine occidentale del campo, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola che risulterebbero circoscritti, quasi su tutti i fronti, dai nuovi impianti.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di seguito VPIA, (SIL-IAR09) e le carte allegate (Carta delle aree vincolate a presenze archeologiche_ SIL-IAT12; Carta del potenziale archeologico_ SIL-IAT13; Carta del rischio archeologico_ SIL-IAT14) redatta dall'Archeologo dott. Rosario Pignatello, in possesso dei requisiti previsti per legge, in collaborazione con la dott.ssa Donatella Ebolese e la dott.ssa Daniela Deriu.



La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 16881 del 21.12.2022) per l'ottenimento dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023).

Con nota prot. 372 del 10.01.2023 questo Ufficio ha evidenziato che la documentazione trasmessa non era conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non era presente il *Template Gis*.

Con nota prot. 4985 del 30.03.2023 il proponente ha trasmesso la documentazione redatta secondo le Linee Guida di cui sopra.

Dall'esame della VPIA si evidenzia che:

- è stata effettuata la ricerca bibliografica e d'archivio sui territori interessati dall'impianto;
- sono state effettuate le ricognizioni;
- sono stati perimetrati i 100 m di buffer previsti dagli artt. 48-49 delle NTA del PPR e le aree di tutela integrale e condizionata copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari;
- non è stato trasmesso il quadro economico con gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva: si evidenzia che questi sono di molto inferiori al 5% previsto al punto 9 delle Linee Guida per la procedura di VIARC (DPCM del 14 febbraio 2022).

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

I territori di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni.

Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janus di Monte Peltusu.

Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Truviu, Nuraghe Nuraghetta, Nuraghe Arzu, Nuraghe Sambisue, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo).

In epoca romana, oltre al tracciato viario della strada *a Turre*, un tratto della quale è stato messo in luce a Siligo ed è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe), sono note delle necropoli (ad es. La Rimessa a Codrongianos) e resti di insediamenti (ad es. Muru Ulimu).

In epoca medievale numerose sono le chiese attestate (Saccargia, San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004: l'elenco, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Codrongianos



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Su Laccu (DCR n. 91 del 22.11.2022)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Figosu (ID_PPR_4166)
- Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID_PPR_289)
- Insediamento di Sa Binza Manna (ID_PPR_154)
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654)
- Chiesa di Sant'Antino (ID_PPR_5655)
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709)
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138)
- Nuraghe Crabas (ID_PPR_4161)

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Bolinu (IS_PPR_3576)
- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3588)
- Nuraghe Puttu 'e Cherchi o Serras (ID_PPR_3582)
- Nuraghe S'Ispagnolu (ID_PPR_3583)
- Nuraghe Pedru Farre (ID_PPR_3584)
- Necropoli romana di La Rimessa (ID_PPR_260)
- Nuraghe Muru Ulimu (ID_PPR_3585)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Nuraghe Sambisue
- Nuraghe Nuraghetta
- Nuraghe Truviu
- Sito pluristratificato di Sant'Ortolu
- Nuraghe Crastula

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- Nuraghe Sa Marghine II

Comune di Banari

- Area di dispersione di materiale di Sa Tanca 'e Su Riu

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

Comune di Ploaghe

- Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- Nuraghe di Funtana Bajolis
- Sepolture romane in loc. Salvennor



ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso.

Area impianto

- 200 m circa da Sito pluristratificato di Ortolu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 680 m circa da Nuraghe Truviu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 900 m circa da Nuraghe Nuraghetta
- 940 m circa da Nuraghe Sa Marghine II
- 1000 m circa da Nuraghe Crastula
- 870 m circa da Area di dispersione di materiale di Sa Tanca 'e Su Riu

Cavidotto e Stazione Elettrica

- 400 m circa da Sito pluristratificato di Ortolu
- 600 m circa da Nuraghe Truviu
- 450 m circa da Nuraghe Nuraghetta
- 300 m circa da Nuraghe Sambisue
- 1000 m circa da Nuraghe Su Laccu
- 400 m circa da Nuraghe Bolinu
- 380 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 120 m circa Nuraghe Serras
- 480 m circa da Nuraghe S'Ispagnolu
- 150 m circa da Nuraghe Pedru Farre
- 600 m circa da Necropoli romana di La Rimessa
- 780 m circa da Nuraghe Muru Ulimu
- 770 m circa da Nuraghe Crabas
- 700 m circa da Nuraghe Palaesi
- 800 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi
- 1000 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- 1000 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis
- 700 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte
- 500 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero
- 1000 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna
- 170 m circa da Chiesa di Sant'Antino
- 100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero
- 20 m da Sepolture romane in loc. Salvennor

Dall'esame dell'impianto in oggetto emerge che:

- parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS); la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche, soprattutto nella parte più prossima alla Stazione Elettrica di Terna;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero, dove potrebbero insistere anche i resto dell'omonimo villaggio;
- il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia agrofotovoltaico ID_VIP: 9245, sia all'agrofotovoltaico "Ploaghe" in loc. Tanca Pischinosa – ID_9091: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo;
- il rischio archeologico connesso alle lavorazioni è stato valutato tra basso e medio per l'area in cui è in progetto l'impianto, basso per la maggior parte del cavidotto ad esclusione della parte più vicina ai nuraghi Serras e Pedru Farre e di quella finale di arrivo alla Stazione Terna di Codrongianos, ove è stato considerato medio. Si evidenzia che nelle aree in cui la visibilità durante le ricognizioni è stata considerata bassa (tracciato cavidotto) il rischio archeologico deve essere valutato almeno medio.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano alla presente, scaricabili al seguente link

https://beniculturaliit-my.sharepoint.com/:f/g/person/pina_corraine_cultura_gov_it/EvhBpGwyr8NEhLm962nLrtgBO8nHul8_ClyS7mDbEOldRQ?e=Sme3cK:

- prot. n. 16881 del 21.12.2022;
- prot. 372 del 10.01.2023;
- prot. 4985 del 30.03.2023.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004:

Sulle aree direttamente interessate dall'intervento non sono presenti beni paesaggistici oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004.

Tuttavia si rileva a una distanza di circa 2 km dall'impianto un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe" nel comune di Siligo" (vincolo D.M. 16.09.1970).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Per l'area è riconosciuto nel D.M. il notevole interesse pubblico *“perché presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale”*, posta ai limiti del centro abitato di Siligo a una quota altimetrica superiore rispetto all'impianto, gode di una vista ampia e senza ostacoli sull'impianto, grazie all'orografia del terreno, pertanto l'impianto si staglierebbe sul quadro naturale godibile dal punto panoramico tutelato.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004:

Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.Lgs 42/2004.

Dall'inquadramento delle opere è emerso che il progetto è però prossimo ad aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **c)**: torrente Riu Mannu e Riu Pesi a sud, esterno comunque alla medesima fascia di tutela dei 150 m dai corso d'acqua. Nell'area vasta di progetto a sud-est, a circa 3 km di distanza, si rilevano altri torrenti: Riu de S'Adde, Riu Ruzu e Riu S'Istrampu. Sono inoltre presenti ulteriori aree tutelate: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **b)** il bacino del Lago del Bidighinzu, alla distanza di circa 5 km a sud-ovest dell'impianto; ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. **l)**: le aree vulcaniche di Monte Ruju alla distanza di 2,5 km, Monte Percia alla distanza di 3,2 km, Monte Pubulena alla distanza di circa 3,5 km in direzione nord-est e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-est a oltre 5 km di distanza dal sito.

Sono inoltre presenti nelle aree prossime o contermini a quella di intervento numerosi beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera **m)**: nuraghe Palaesi e nuraghe Su Laccu.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo Fascia costiera del P.P.R, e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 10 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi degli artt. 4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in minima parte, nel limite ovest, come "aree seminaturali: Praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale, non adeguati al PPR:

- Comune di Siligo: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 04.11.2004, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante nel 2016. Per il PUC è in corso l'adeguamento al P.P.R. ed è stata comunque conclusa la fase di copianificazione.
- Comune di Codrongianos: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 15.02.2001, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 40 del 14.11.2017.

I terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo, ricadono in zona agricola E del PUC.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Come sopra descritto, per quanto concerne l'Assetto ambientale ed in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona è ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte nelle "Aree seminaturali: praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA). In particolare per tali aree la disciplina del PPR all'art. 26 vieta *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”* e all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni *“a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle*



agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; -riqualificare i paesaggi agrari

Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni architettonici e archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame:

- il nuraghe inserito senza denominazione nel Repertorio del P.P.R. con il codice n. 4354, posto a Nord dell'area interessata dalle opere;
- il nuraghe "Santu Ortolu" menzionato nel Repertorio con il codice n. 4360, posto a Nord-Ovest dell'area interessata dalle opere.

Gli stessi nuraghi citati, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate all'art.49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004. Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata sia del "sito plustratificato di San'Ortolu" di cui alla scheda analitica "BP2825" sia del nuraghe "Truviu" di cui alla scheda analitica "BP2819", fascia assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R: *Art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale.*

Si rileva, inoltre che l'area di progetto ricade parzialmente, nella parte ovest, all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna" (artt. 33-40 delle NTA del P.P.R.). Ai sensi dell'art.39 delle N.T.A. "Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu de S'Adde Manna", cartografato nel PPR, che forma la cascata di S'Adde Manna, a ovest dell'area su cui si estenderà l'impianto. Dalle verifiche effettuate sul Geoportale Sardegna, l'area in esame risulta interna alla fascia di rispetto dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R.; tale circostanza richiederebbe puntuali approfondimenti.

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'aerea delimitata quale sito di intervento ricade all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata, definite nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del P.P.R., sia del Nuraghe Truviu, di cui alla scheda analitica BP2819, sia del sito pluristratificato di 'Sant'Ortolu", si cui alla scheda analitica BP2825, assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R.

Inoltre, è da segnalare la presenza in prossimità dell'area su cui si estenderà l'impianto, per quanto non direttamente interessati, di altri beni paesaggistici dell'Assetto ambientale cartografati nel PPR: il Riu Badde Ulumu, situato a 1,5 km a ovest; il Riu Giuncos, situato a circa 2 km dall'impianto; l'area a gestione speciale Ente



Foreste di Banari, che si trova in prossimità del sito d'impianto a circa 50 m in direzione ovest e a 150 m in direzione sud.

Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: Torrente Banzos a 4,5 km a sud-est dell'impianto; il Riu Lacu Ruju a circa 5 km a ovest; il Riu Funtana Janna e il Riu Nughes a circa 5,5 km a sud-est; il Riu Preda Niedda a 5,5 km a nord dell'impianto; Il bacino del Lago del Bidighinzu alla distanza di circa 5 km a sud-ovest dell'impianto; le aree vulcaniche di Monte Ruju alla distanza di 2,5 km a est; Monte Pubulena e Monte Percia, in direzione nord-est a oltre 3 km di distanza dal sito.

Nel territorio oggetto di intervento ed in particolare nell'area di posizionamento dei pannelli dell'impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni dell'area limitrofa nel buffer di 1 km sono presenti numerose aree percorse da incendi, alcune delle quali datate tra il 2014 e il 2017.

Nel suo contesto sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica (già citati nel precedente allegato A), individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area dell'impianto di riferimento (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico):

- 200 m circa da *Nuraghe Sant'Ortolu ID_PPR_4360 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 430 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4354 - Comune di Siligo (SS)*, a nord;
- 650 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4363 - Comune di Siligo (SS)*, a nord;
- 1000 m circa da *Nuraghe Arzu ID_PPR_4361 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 1040 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4352 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 1100 m circa da *Nuraghe Crastula ID_PPR_4357 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est;
- 1250 m circa da *Nuraghe Ortolu ID_PPR_4365 - Comune di Siligo (SS)*, a est;
- 1280 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4371 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est;
- 1360 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4367 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est;
- 1600 m circa da *Nuraghe Simbisude ID_PPR_3627 - Comune di Florinas (SS)*, a nord;
- 1850 m circa da *Nuraghe S'Iscalea Chessa ID_PPR_4369 - Comune di Siligo (SS)*, a est.
- 2230 m circa da *Nuraghe Putturaju ID_PPR_4364 - Comune di Siligo (SS)*, est.
- 2300 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4353 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2300 m circa da *Nuraghe Traversa ID_PPR_4359 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est.
- 2400 m circa da *Nuraghe ID_PPR_3183 - Comune di Banari (SS)*, a sud-ovest;
- 2400 m circa da *Nuraghe Su Laccu ID_PPR_4174 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-ovest;
- 2500 m circa da *Necropoli a Domus de Janas di Sa Tanca De Su Crabi ID_PPR_238 - Comune di Banari (SS)*, a sud-ovest;
- 2600 m circa da *Nuraghe Morette ID_PPR_4362 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-est;
- 2600 m circa da *Nuraghe Santu Filighe ID_PPR_4368 - Comune di Siligo (SS)*, a est.
- 2800 m circa da *Nuraghe Monte Franca ID_PPR_4173 - Comune di Banari (SS)*, a ovest;
- 2850 m circa da *Nuraghe Regos ID_PPR_4173 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est;
- 2900 m circa da *Nuraghe Arcusa ID_PPR_4175 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-est.
- 2900 m circa da *Nuraghe ID_PPR_3652 - Comune di Florinas (SS)*, a ovest.
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654);
- Chiesa di Sant'Antimo (ID_PPR_5655);
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709) a breve distanza dalla Stazione Elettrica;
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica.

Oltre ai due beni paesaggistici copianificati ai sensi dell'art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR direttamente interessati e sopra richiamati:

- Sito pluristratificato di *"Sant'Ortolu"* (di cui alla scheda analitica BP2825) - *Comune di Siligo (SS)*, a nord;
- *Nuraghe "Truviu"* (di cui alla scheda analitica BP2819) - *Comune di Siligo (SS)*, a nord.

Sempre in relazione all'Assetto storico-culturale del PPR, sono presenti i *Nuclei di antica e prima formazione* (centri matrice) di Banari (a 2 Km), Siligo (a 2,4 Km) e Bessude (a 4,6 Km).

In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (in un raggio di 10 km) sono presenti aree a protezione speciale, censite come: ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a circa 9 km a est e SIC ITB012212 "Sa Rocca Ulari" a 8,5 km a Sud.



Dalle verifiche effettuate sul Geoportale Regione Sardegna, infine, si riscontra che l'area di progetto ricade parzialmente nella parte ovest, all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna", tuttavia la società proponente afferma che vi sia un errore di traslazione dello Shapefile fornito dalla Regione, che risulta spostato verso nord-est rispetto alla posizione reale e di conseguenza che "l'area di progetto non è compresa nell'Oasi, ma confina con la stessa per un tratto di circa 85 m" (Sintesi non tecnica, pag. 11). Dalle verifiche effettuate sulla cartografia di Rete Natura 2000, sembra che la perimetrazione sia effettivamente traslata e dunque che l'area dell'impianto non ricada all'interno della perimetrazione ma sia solo contigua a tale area tutelata, tuttavia tale circostanza richiede puntuali approfondimenti.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, ed in particolare nei centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Codrongianos:

- Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);
- Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);
- Ex Monte Granatico (D. 140 del 24.11.2006);
- Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020);

- nel Comune di Banari:

- Ex Monte Granatico (D.M. del 31.05.1990);
- Ex Cassa Comunale di Credito Agrario (D. 12 del 13.02.2008);
- Immobili in via Marongiu (D. 80 del 15.12.2009);

- nel Comune di Ploaghe:

- Chiesa di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987);
- Chiesa di Sant'Antimo (D.M. del 19.06.1995);
- Camposanto Vecchio (D. 10 del 10.02.2019);
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvenor (D. 44 del 29.06.2022) (a breve distanza dalla Stazione Elettrica);

- nel Comune di Florinas:

- Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs 42/2004:

Non risulta dalla documentazione di progetto la presenza di beni architettonici tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento, tuttavia si segnala, a breve distanza dell'impianto, la presenza di una casa cantoniera denominata Figu Ruia in direzione nord-est.

Inoltre, nelle aree di impatto potenziale sono presenti la chiesa bizantina di santa Maria di Bubalis (nota come Nostra Signora di Mesumundu) e numerose fontane tra cui: Funtana Frades Casos, Funtana Barvarighinos, Funtana Binza 'e Se, Funtana Ide, Su Funtana 'e Sungia, la Funtana S'ispadularzu, Funtana Filighe Areste, Funtala Tunele, Funtana 'Amenta, Funtana Meraia. Tante altre anche lungo il tracciato del cavidotto e in prossimità della Stazione Terna: Funtana Sinnadorzu, Funtana Bainzu Ascu, Funtana S'ispagnolu, Funtana Zuseppe Padre, Funtana Carchinadas, Funtana Maria Farina, Funtana 'Ide, Funtana Baiolis e Funtana Palaesi.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:



Come precisato nel paragrafo B.1.1.d, per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R, l'area d'intervento presenta come componenti di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale - Colture erbacee specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte "Aree seminaturali - praterie" (artt. 25-26-27 delle NTA): la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R.

Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 52), dove si attesta che "L'analisi dimostra che l'area di progetto non ricade in aree sottoposte a particolari regimi di tutela e, inoltre, non genera interferenze rispetto al paesaggio circostante o impatti negativi su di esso", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134 del D.Lgs 42/2004:

- aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.Lgs citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu de S'Adde Manna", a ovest della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R;
- aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati ai sensi dell'artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: Il nuraghe "Santu Ortolu" posto immediatamente a nord-ovest dell'area interessata dalle opere e il nuraghe ID_PPR_4354, posto a nord delle opere. Peraltro, si rileva che gli stessi beni paesaggistici, individuati e tipizzati dal PPR, rientrano nell'ambito di attività di Copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari - Comune di Siligo (SS) ai sensi dell'art.134 comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 e pertanto ulteriormente schedati nella definizione delle aree di rispetto indicate all'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale PPR, denominate come "Sito pluristratificato di Sant'Ortolu" (di cui alla scheda analitica BP2825) e "Nuraghe Truviu" (di cui alla scheda analitica BP2819) con perimetrazione delle zone a tutela integrale e di tutela condizionata e esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata sia del "Sito pluristratificato di Sant'Ortolu", sia del nuraghe "Truviu".

Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga che l'intervento "non pregiudichi gli elementi presenti nell'area e il loro valore identitario" (Sintesi non Tecnica, pag. 13), che "l'area di progetto non ricade in aree sottoposte a particolari regimi di tutela e, inoltre, non genera interferenze rispetto al paesaggio circostante o impatti negativi su di esso" (Sintesi non Tecnica, pag. 11), e ancora che "non sono presenti nelle vicinanze ambiti a forte valenza simbolica, ovvero in rapporto visivo diretto con luoghi di pregio culturale o artistico. Non si rilevano infine elementi isolati a valenza storico monumentale archeologica o sistemi insediativi sotto tutela..." (Relazione paesaggistica, pag. 29), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione del campo fotovoltaico al fine di adeguarlo alle norme di tutela, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. e le opere in progetto inciderebbero in modo fortemente negativo sui beni paesaggistici tutelati sia per le alterazioni direttamente prodotte sui luoghi con l'inserimento di elementi incongrui e dissonanti rispetto ai valori da tutelare sia per la frapposizione di tali elementi incongrui sulle visuali verso i beni.



Peraltro, l'area oggetto d'intervento risulta perimetrata all'interno di un'altra area tutelata dal P.P.R., ovvero all'interno di un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna". Tuttavia, la Società Proponente sostiene che tale condizione di tutela ambientale sia frutto di un errore di proiezione nel layer, fornito dalla Regione Sardegna nel suo Geoportale, che ha generato una traslazione del perimetro di circa 250 m a nord-est rispetto alla posizione reale. Dalle verifiche effettuate sulla cartografia di Rete Natura 2000, sembra che la perimetrazione sia effettivamente traslata e dunque che l'area dell'impianto non ricada all'interno della perimetrazione ma sia solo contigua a tale area tutelata. Si osserva comunque che anche la mera contiguità dell'impianto determinerebbe effetti di forte contrasto con gli elementi di naturalità dell'area protetta.

Inoltre, diversamente da quanto affermato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 34) dove si afferma che "il contesto territoriale non è associato a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici. Non sono presenti nella vicinanza ambiti a forte valenza simbolica, ovvero in rapporto visivo diretto con luoghi di pregio culturale e artistico..." le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece, per quanto verificato, chiaramente visibili dall'area vincolata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe", nel comune di Siligo (vincolo D.M. 16.09.1970). Dal belvedere, infatti, si gode la vista dell'ampia vallata sulla quale sarebbe posizionato l'impianto, e questo costituirebbe un elemento di forte alterazione e compromissione del "quadro naturale" richiamato nel Decreto Ministeriale.

Per quanto attiene al cavidotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tuttavia, le opere di connessione sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque ricomprese tra quelle di cui all'Allegato a.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica: tuttavia si dovrebbe verificare che la realizzazione in cavo sotterraneo non determini modifiche allo stato dei luoghi con l'estirpazione di vegetazione o il posizionamento di elementi esterni (chiusini di ispezione, ecc.). Tale circostanza non è verificabile dalla documentazione prodotta.

Nella proposta progettuale dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 10 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 64) la visibilità dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata da alcuni punti "Monte Ruju (punto di presa 6); la S.S. 131 in prossimità dell'impianto (punto di presa 7); centri abitati di Banari (punto di presa 8) e Siligo (punto di presa 9); Monte Sant'Antonio (punto di presa 11); mentre si asserisce che "La visibilità risulta ridotta per gli altri punti" (Relazione Paesaggistica, pag. 64). Tuttavia, anche per i punti riscontrati a maggior visibilità, il proponente sostiene che "in realtà l'impianto è scarsamente visibile (in alcuni punti assolutamente non percepibile) grazie alla presenza di ostacoli antropici e naturali e/o alla conformazione reale del territorio".

L'impatto prioritariamente considerato nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo e delle diverse componenti del paesaggio circostante che sarebbe determinata dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (che presenta notevoli dimensioni), quale nuovo elemento in grado di trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, particolarmente ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico è particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (in particolare dalla SP 131 e dalle Strade locali), da aree di notevole interesse pubblico tutelate come il belvedere di Su Nuraghe a Siligo e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto.



La recinzione perimetrale, proposta a delimitazione del campo fotovoltaico, è prevista con rete metallica di colore verde (altezza 2,5 m), con maglia a tessitura variabile, sostenuta da tubi in acciaio infissi nel terreno, anch'essi di colore verde, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto. L'insieme delle opere in progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici. Pertanto, è importante valutare con la massima attenzione l'impatto visivo e la compatibilità dei nuovi inserimenti con l'ambiente circostante, al fine di preservare e valorizzare le caratteristiche di pregio fin qui evidenziate.

Si fa presente che la maggior parte delle aree sono attualmente delimitate da muri a secco e vegetazione, elementi che contribuiscono a disegnare la trama di appoderamenti del paesaggio rurale, e gli interventi sembrano comportare la rimozione di vegetazione e di alcuni tratti delle murature a secco, e dunque la cancellazione di elementi di valore e di forte identità dei luoghi, con ulteriore danno sul contesto storico e identitario di grande pregio e suggestione.

Nel territorio prossimo all'area d'intervento sono state presentate altre istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni, di cui: la prima in loc. C.da Tanca Pischinosa, a 700 m dell'area in esame, sull'altro lato della S.S. 131, avanzata dallo stesso Proponente dell'istruttoria in oggetto; la seconda in loc. Mesu e Cantanu, a ovest dell'area in esame, a circa 3 km, sull'altro lato della S.S. 131; la terza pervenuta con istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022 del Comune di Siligo) in loc. Punta Sos Laccheddos, a est dell'area in esame, a circa 1.5 km. Nel progetto in esame non sono stati inclusi nella valutazione dell'impatto cumulativo i sopra citati impianti, di cui alcuni ancora in fase di istruttoria, e tale omissione potrebbe limitare la visione completa degli effetti complessivi sul paesaggio dell'impianto in esame con altri simili e potrebbe portare potenzialmente ad una sottovalutazione degli impatti negativi. Peraltro, sull'impianto agri-voltaico denominato "Ploaghe", in loc. C.da Tanca Pischinosa, si è già espressa negativamente questa Soprintendenza per motivazioni molto simili a quelle esplicitate nella presente istruttoria.

Secondo quanto risulta dagli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 72), al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa costituita da piante di ulivo posta esternamente rispetto alla recinzione, per una larghezza di 3 m, arretrata di 10 m in prossimità del ciglio stradale. Tale fascia mitigativa proposta, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, come specificato anche nel Parere Ras – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest.

Si ritiene che le forti e molteplici criticità sopra segnalate non sarebbero comunque superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame:

- l'impianto, denominato "Ploaghe", proposto peraltro dal medesimo proponente di questa istanza ovvero "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "C.da Tanca Pischinosa" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio);
- l'impianto, proposto da "Società Atlas 6 S.r.l.", abbinato ad attività zootecnica, sito nel Comune di Siligo, (SS) in località "Mesu e Cantanu" e relative opere di connessione RTN da realizzarsi nei Comuni di Codrongianos, Ploaghe e Siligo (SS).

È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico:

- l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS).



B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza risulta non conforme al DPCM 12.12.2005 in quanto carente per quanto riguarda l'analisi dei vincoli e dei beni paesaggistici. Risulta inoltre carente per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori dell'area vasta, attualmente oggetto di altri interventi analoghi a quello in esame, che non vengono neanche citati pur essendo una di queste istanze avanzata dal medesimo Proponente. È inoltre carente l'analisi della percepibilità e del grado di visibilità dell'impianto dai molti punti di visuale pubblica.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Esame completo e rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree interessate dalle opere e nelle aree limitrofe;
- Rappresentazione cartografica puntuale delle fasce di tutela integrale e di tutela condizionata delimitate nel corso del procedimento di copianificazione per l'adeguamento al P.P.R. del PUC del comune di Siligo, di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004;
- Mancanza di uno studio particolareggiato di cumulabilità degli impianti da realizzare nel paesaggio circostante, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista (arterie viarie poste in prossimità: ad es. SP 131, SP 41bis, strade locali, ecc.) luoghi d'interesse pubblico e punti elevati (ad es. Belvedere Su Nuraghe di Siligo, ecc.) dai quali sia possibile valutare l'impatto singolo e cumulativo;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, con il rilievo delle porzioni dell'impianto ricadenti all'interno dei perimetri di tutela condizionata dei beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

Tuttavia gli elementi forniti con la documentazione prodotta e la conoscenza diretta dei luoghi interessati consentono l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
DS FS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 9305] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe) – Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato “SILIGO” della potenza nominale di 30 MWp, in località “Lazzareddu” ed opere di connessione alla RTN - Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Energia Pulita Italiana 7 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 4067 del 17/03/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 10112 del 03/07/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice* e che le criticità principali riguardano gli aspetti archeologici e paesaggistici, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 9305]. PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe).
Progetto per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 Mwp denominato "SILIGO", in località Lazzareddu, e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: Energia Italiana Pulita 7 S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 4067 del 17.03.2023, vista la nota prot. n. 10112 del 03.07.2023, acquisita agli atti con prot. n. 13911 del 10.07/2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, di seguito 'Soprintendenza', ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine agli aspetti di competenza.

Nel suddetto parere, con riferimento alla tutela archeologica, la Soprintendenza richiama i monumenti e i siti noti in prossimità delle aree interessate dal progetto, elencandoli puntualmente e dettagliandone le distanze relative dalle opere. In un buffer di 1000 m, sono segnalati 28 distinti siti, compresi tra l'epoca protostorica e medievale, molti dei quali collocati nelle immediate vicinanze degli interventi e nella prevalenza dei casi costituiti da testimonianze di carattere monumentale, soprattutto di epoca nuragica; tra questi, 22 risultano tutelati in base alla Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e agli strumenti di pianificazione paesaggistica.

La Soprintendenza, preso atto dei contenuti della Relazione archeologica prodotta dal Proponente ai sensi dell'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, e delle successive integrazioni richieste e riscontrate, sulla base di una più coerente correlazione tra i livelli di visibilità, di potenziale archeologico e di rischio archeologico relativo, ritiene necessario procedere a una rivalutazione di quest'ultimo, elevandolo a grado almeno medio nelle zone di bassa visibilità. L'Ufficio sottolinea, inoltre, che parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche, soprattutto nella parte più prossima alla Stazione Elettrica di Terna, e il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto a quelli degli agrofotovoltaici ID VIP 9245 e 9091, anch'essi confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, con una crescita esponenziale delle attività di scavo e del rischio archeologico ad esse sotteso.



Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri
(sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi La Rocca

